



DETERMINAZIONE del SEGRETARIO GENERALE N. 68

L'anno 2021, addì 15 del mese di aprile, nella Sede Camerale, il Segretario, Dott. Roberto Albonetti, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento sotto indicato:

OGGETTO: AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO VERSO CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA + ALTRI - SENTENZA N. 00858/2020 DEL TAR DI BOLOGNA, SEZIONE PRIMA - RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - AUTORIZZAZIONE ALLA LITE E AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA LEGALE.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Vista la delibera n. 7 del 28/01/2021 con cui la Giunta camerale, preso atto del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 gennaio 2021 di nomina del dott. Roberto Albonetti quale Segretario Generale della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, ha deliberato di fare decorrere detta nomina dal 1/02/2021 e di confermare la macro struttura organizzativa già delineata ed approvata con delibera di Giunta n. 116 del 17/12/2020;
- Atteso che con la suddetta delibera di Giunta n. 116 del 17/12/2020 è stato approvato il Budget Direzionale 2021;
- Visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 251 del 18/12/2019 con la quale, in conferma di quanto previsto dalla determinazione del Segretario Generale n. 41 del 31/01/2018, sono state attribuite le responsabilità dirigenziali dell'Ente;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2015, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare, l'art. 32, comma 2 ("...le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre...") e le integrazioni apportate dal D.L. 32 del 18 aprile 2019 entrato in vigore il 18 giugno 2019;
- Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Decreto Legge n. 52 del 7 maggio 2012 convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 2012 n. 94, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;
- Visto l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale le stazioni appaltanti possono procedere attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- Tenuto conto che la Legge 145/2018, art.1 comma ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro, con decorrenza 01/01/2019;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



- Visto, inoltre, il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, contenente il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” e, in particolare, l’art. 47 che dispone che la scelta della forma di contrattazione è di competenza del dirigente dell’area economico-finanziaria, sentito il dirigente responsabile della spesa;
- Visto l’articolo 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Visto, inoltre, l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici dei lavori, servizi e forniture al di sotto dell’importo di € 40.000,00 come modificato in via transitoria dall’art.1 della D.L. 76/2020 modificato dalla legge di conversione n. 120/2020;
- Considerato altresì che l’articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 seconda parte dispone che, nelle procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- Visto l’articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
- Richiamate le linee guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, nelle quali è previsto che in determinate situazioni la determina a contrarre può contenere in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore e le ragioni della scelta e che la procedura di affidamento può prendere avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente, e che in tali casi si può avviare alla rotazione tenendo conto della eventuale particolare struttura del mercato e dell’eventuale grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;
- Visto, inoltre, il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture (art. 36 D. Lgs. 50/2016) adottato con delibera del Consiglio n. 15 del 30/10/2018;
- Richiamato il ricorso Ct. n. 1222/2020 formulato dinanzi al Tar Bologna ai sensi dell’art. 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e notificato all’Ente in data 25 maggio 2020;
- Richiamata la sentenza n. 00858/2020 del 10/12/2020 e pubblicata il 28/12/2020 con la quale il Tar Bologna, Sezione Prima, ha respinto il ricorso formulato dall’Autorità Garante;
- Visto il ricorso in appello del 24/03/2021, notificato all’avv. Rizzello Adriano quale difensore dell’Ente nella causa incardinata presso il Tar Bologna in data 25/03/2021, con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, assistita dall’Avvocatura dello Stato, ha convenuto, dinanzi al Consiglio di Stato, la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, il Comune di Rimini, la Provincia di Rimini e, quale contro interessato la società IEG - Italian Exhibition Group S.p.a., per l’annullamento e/o riforma della citata sentenza n. 00858/2020 del 10/12/2020-28/12/2020 e per l’effetto annullare i provvedimenti impugnati in primo grado, oltre alla rifusione delle spese di lite;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



- Ritenuto necessario costituirsi in giudizio al fine di far constare la legittimità degli atti posti in essere dall'Ente e quindi tenere indenne l'Ente da qualsivoglia pregiudizio, anche di natura economica;
- Considerato che l'avvocato dell'Ente, Adriano Rizzello, che pur ha difeso efficacemente la causa in primo grado, non può tutelare l'Ente non avendo ancora acquisito la necessaria abilitazione alle Giurisdizioni Superiori;
- Considerato che la costituzione dell'Ente presso il Tribunale adito deve avvenire entro tempo piuttosto stretti (30 giorni dalla notifica del ricorso) ed appare necessario conferire quanto prima l'incarico al difensore ai fini della migliore difesa;
- Visti i preventivi pervenuti da avvocati esterni (interpellati su indicazione dell'ufficio legale interno) in possesso dei requisiti per il patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori ed in particolare:

	Compenso Cassa di previdenza 4%spese	Rimborsso Imponibile	Protocollo
Studio Boldrini Pesaresi	€ 7.500,00 € 300,00	€ 7,800,00	n.17747/2021
Studio Lauricella	€ 4.000,00 € 184,00	€ 600,00 € 4.784,00	n.17849/2021
Studio Gusella	€ 4.720,00 € 188,00	€ 4.908,00	n.17733/2021
Avv.Cristina Perelli	€ 5.000,00 € 200,00	€ 750,00 € 5.950,00	n.18052/2021

- Vista la email dello Studio Sirotti Gaudenzi (Prot. 18090 del 14/04/2021), il quale informa l'Ente di essere impossibilitato ad occuparsi del ricorso;
- Considerato che il preventivo formulato dall'avvocato Giovanni Lauricella, del foro di Forlì, è risultato il più vantaggioso economicamente per l'Ente;
- Tutto quanto sopra premesso;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) di affidare, per tutto quanto in premessa, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 1 e segg. del D. Lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica) il servizio di patrocinio legale per la difesa dell'Ente nella causa incardinata presso il Consiglio di Stato, descritta in premessa, all'Avv. Giovanni Lauricella di Forlì;
- 3) di nominare pertanto l'Avv. Giovanni Lauricella quale procuratore e difensore dell'Ente nel giudizio di cui alle premesse, conferendo allo stesso ampio mandato per l'assistenza, rappresentanza e difesa in ogni fase, stato e grado del procedimento, con ogni più ampio potere e facoltà di legge;
- 4) di imputare la somma di euro complessiva di euro 5.836,48 a titolo di compenso, spese e oneri fiscali e contributivi in favore dell'Avv. Giovanni Lauricella per l'attività difensiva espletata sul conto 261002 sull'accantonamento effettuato sul bilancio al 31.12.2020;
- 5) di dare atto che, qualora fosse richiesta la discussione della causa in presenza, le eventuali spese di trasferta a Roma, al momento non quantificabili, saranno imputate al conto 325042, centro di costo AA02 del bilancio preventivo 2021.

A1.1.3 – Provveditorato-LL/gc

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente